



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

n° 25 del 21 luglio 2016

REG. GEN. N° 1051 DEL 21/07/2016

Oggetto: Trasferimento mercato settimanale -Esame osservazioni e approvazione graduatorie definitive per riassegnazione posteggi operatori aventi titolo -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 6/7/2016 con la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie relative al trasferimento del mercato settimanale in loc. Vignagrande fraz Madonna del Carmine ;

Dato atto:

- che con tale determina si stabiliva anche che entro e non oltre le ore 12,00 del 18/7/2016 gli interessati potevano presentare osservazioni relativamente a tali graduatorie;
- che alcune osservazioni pervenute, come di seguito verrà precisato, fanno riferimento al provvedimento n. 28794 del 25/10/2012 ritenendo lo stesso un atto approvante una graduatoria per lo stesso mercato;

Considerato :

- che il provvedimento n. 28794 del 25/10/2012 non costituisce un atto definitivo ma propedeutico alla formazione della graduatoria per la qual cosa era necessario che questo Ufficio acquisisse le dichiarazioni di iscrizione al Registro Ditte quale elemento essenziale ai fini di determinare precedenza a parità di anzianità di presenze. Proprio a tale scopo il provvedimento veniva comunicato agli interessati per maggiore trasparenza circa i criteri da seguire per la redazione della graduatoria.
- che, relativamente all'anzianità di presenza l'Ufficio è partito ovviamente dalla data di regolamentazione del mercato settimanale avvenuta nell'anno 1987, per cui, prima di tale data il mercato settimanale non era formalmente istituito né disciplinato e pertanto, era impossibile stilare un'anzianità di frequenza diversa della data considerata dall'Ufficio .

Dato atto che in data 18/7/2016 il Presidente dell'ANVA CONFESERCENTI ha verificato presso l'ufficio commercio, in contraddittorio con il responsabile del servizio, gli atti che hanno portato all'elaborazione della graduatoria, ribadendo la regolarità della stessa e rilevando esclusivamente i seguenti errori materiali che comportano la dovuta rettifica d'Ufficio della graduatoria stessa:

- Leandri Carmine: erroneamente viene riportata la data di anzianità di frequenza del 28/12/1987 mentre è reale la data del 24/12/1987;
- Autoriello Raffaele: è subentrato al sig. Autoriello Pasquale mentre erroneamente viene riportato Autoriello Raffaele;
- Pagano Giovanni: erroneamente viene riportata la data di anzianità di frequenza del 22/6/1988 anziché del 22/12/1987;
- Annunziata Carlo: erroneamente viene riportata la data di anzianità di frequenza del 15/2/1989 anziché dell'11/4/1988.

Dato atto, altresì, che sono pervenute le seguenti osservazioni:

Ambrosio Giuseppe(pec del 18/7/2016) – Chiede informazioni sulle modalità di compilazione della graduatoria;

Ambrosio Vincenzo (P.G. n. 19311 del 15/7/2016) - Chiede la verifica e la riformulazione della graduatoria tenendo presente la reale anzianità di partecipazione al mercato acquisita dal cedente sig. Armatore Francesco;

Miranda Giuseppe (P.G. 16904 del 23/6/2016) - Chiede il riesame del provvedimento in quanto il cedente sig. Fuoco Giuseppe è in grado di dimostrare la propria anzianità di mercato dal 1978 (tale osservazione si riferisce al provvedimento istruttorio n. 28794 del 25/10/2012);

Palumbo Antonio (P.G. 19137 del 14/7/2016) – Chiede che venga adottato come criterio preferenziale ai fini del punteggio della graduatoria la regolarità contributiva della ditta ed il possesso dei requisiti richiesti per legge;

Saggese Antonio (P.G. 19420 del 18/7/2016)– Chiede di tenere conto dell'anzianità di frequenza del mercato nonché dell'anzianità di possesso della partita iva del sig. Nappo Gennaro (cedente);

Casillo Angelo (P.G. 19105 del 14/7/2016)– Chiede il reinserimento del proprio nominativo nella posizione della precedente graduatoria di cui alla comunicazione del 25/10/2012 prot. 28794;

Leandri Carmine (P.G. n. 19007 del 12/7/2016) – Chiede la rettifica dell'anzianità di frequenza alla data del 24/12/1987 anziché 28/12/1987;

Alfano Aniello (P.G. 19384 del 18/7/2016) rappresentato dagli avvocati Melania e Giacomo Pesce lamenta differente posizione rispetto all'atto n. 28794 del 25/10/2012

Ritenuto, relativamente a tali osservazioni, di poter respingere le seguenti per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

1. Ambrosio Giuseppe: Il provvedimento n. 28794 del 25/10/2012 non costituisce graduatoria definitiva ma atto propedeutico a formare la stessa per la qual cosa era necessario che questo Ufficio acquisisse l'iscrizione al Registro Ditte quale elemento essenziale ai fini di determinare precedenza a parità di anzianità di presenze. Proprio a tale scopo il provvedimento veniva comunicato agli interessati per maggiore trasparenza circa i criteri da seguire per la redazione della graduatoria. Inoltre prima dell'anno 1987 nel Comune di Agropoli il mercato settimanale non era formalmente istituito né disciplinato. .
2. Ambrosio Vincenzo: Segnala di essere subentrato al posto di Armatore Francesco con un'anzianità di frequenza che risale all'anno 1981. Questo Ufficio ha tenuto presente come anzianità di frequenza proprio quella relativa al sig. Armatore Francesco che non può essere in ogni caso anteriore al 1987 in quanto precedentemente a tale data il mercato non era formalmente istituito né disciplinato e pertanto, era impossibile stilare un'anzianità di frequenza diversa della data considerata dall'Ufficio;
3. Miranda Giuseppe: fa presente che è subentrato al posto di Fuoco Giuseppe il quale è in grado di dimostrare la propria anzianità di mercato dal 1978. Questo Ufficio ha tenuto presente come anzianità di frequenza proprio quella relativa a Fuoco Giuseppe che non può essere in ogni caso anteriore al 1987 in quanto precedentemente a tale data il mercato non era formalmente istituito né disciplinato e pertanto, era impossibile stilare un'anzianità di frequenza diversa della data considerata dall'Ufficio;
4. Palumbo Antonio: chiede che venga adottato come criterio preferenziale ai fini del punteggio della graduatoria la regolarità contributiva della ditta ed il possesso dei requisiti richiesti per legge. Non è possibile integrare i criteri in base ai quali redigere la graduatoria in quanto ciò comporterebbe il rifacimento dell'intera procedura e i criteri per la formazione della graduatoria sono quelli di cui alla determina n. 23 del 6/7/2016 divenuta inoppugnabile;
5. Saggese Antonio: segnala di essere subentrato al posto di Nappo Gennaro. Questo Ufficio ha tenuto presente come anzianità di frequenza proprio quella relativa a Nappo Gennaro che non può essere in ogni caso anteriore al 1987 in quanto precedentemente a tale data il mercato non era formalmente istituito né disciplinato e pertanto, era impossibile stilare un'anzianità di frequenza diversa della data considerata dall'Ufficio;
6. Casillo Angelo: lamenta differente posizione rispetto all'atto n. 28794 del 25/10/2012. Il provvedimento n. 28794 del 25/10/2012 non costituisce graduatoria definitiva ma atto propedeutico a formare la stessa per la qual cosa era necessario che questo Ufficio acquisisse l'iscrizione al Registro Ditte quale elemento essenziale ai fini di determinare precedenza a parità di anzianità di presenze inoltre prima dell'anno 1987 nel Comune di Agropoli il mercato settimanale non era formalmente istituito. Proprio a tale scopo il provvedimento veniva comunicato agli interessati per maggiore trasparenza circa i criteri da seguire per la redazione della graduatoria.
7. Alfano Aniello: lamenta differente posizione rispetto all'atto n. 28794 del 25/10/2012 ed inoltra formali richieste che possono essere soddisfatte attraverso l'accesso agli atti a cui sarà invitato. Questo ufficio non ha modificato i criteri di compilazione della graduatoria rispetto a quelli indicati nel 2012 come si rileva dalla determina n. 23 del 6/7/2016. Il provvedimento n. 28794

del 25/10/2012 non costituisce graduatoria definitiva ma atto propedeutico a formare la stessa per la qual cosa era necessario che questo Ufficio acquisisse l'iscrizione al Registro Ditte quale elemento essenziale ai fini di determinare precedenza a parità di anzianità di presenze. Proprio a tale scopo il provvedimento veniva comunicato agli interessati per maggiore trasparenza circa i criteri da seguire per la redazione della graduatoria.

Ritenuto di dover accogliere le osservazioni del sig. Leandri Carmine il quale lamenta l'errata indicazione della data di frequenza del mercato che è 24/12/1987 e non 28/12/1987. Da verifica d'ufficio risulta che effettivamente la data è 24/12/1987;

Visto che, da accertamenti effettuati è risultato che gli operatori Vitelli Giuseppe, Papa Angelo. Caseificio F.lli Orco snc e Ciniglio Raffale non sono più iscritti al registro delle imprese per cui non possono essere inseriti nelle graduatorie in argomento;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. Le osservazioni dei sigg.ri Ambrosio Giuseppe, Ambrosio Vincenzo, Miranda Giuseppe, Palumbo Antonio, Saggese Antonio, Casillo Angelo, Alfano Aniello sono respinte per i motivi a fianco di ciascuno indicati in premessa;
2. l'osservazione del sig. Leandri Carmine è accolta per il motivo indicato in premessa;
3. procedere alla rettifica dei seguenti errori materiali emersi a seguito dell'incontro del 18/7/2016 con il Presidente dell'Associazione ANVA Confesercenti:
 - Leandri Carmine: erroneamente viene riportata la data di anzianità di frequenza del 28/12/1987 mentre è reale la data del 24/12/1987;
 - Autoriello Raffaele: è subentrato al sig. Autoriello Pasquale mentre erroneamente viene riportato Autoriello Raffaele;
 - Pagano Giovanni: erroneamente viene riportata la data di anzianità di frequenza del 22/6/1988 anziché del 22/12/1987;
 - Annunziata Carlo: erroneamente viene riportata la data di anzianità di frequenza del 15/2/1989 anziché dell'11/4/1988.
4. non sono inseriti nelle graduatorie definitive gli operatori Vitelli Giuseppe, Papa Angelo. Caseificio F.lli Orco snc e Ciniglio Raffale in quanto non risultano più iscritti al Registro Ditte;
5. sono approvate le graduatorie definitive degli operatori settore non alimentare, alimentare e non alimentare usato che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) B) e C) e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
7. di dare atto, che la presente determinazione comprensiva degli allegati A B e C verrà pubblicata all'albo pretorio informatico.

Il Responsabile dell'Area
Margherita Feniello